

# **STATUTO**

dell'Associazione denominata  
"Camera Minorile Distrettuale Gian Paolo Meucci"

## **ART. 1**

### **DEFINIZIONE E SEDE**

- La Camera Minorile di Firenze Gian Paolo Meucci, è un'associazione senza fini di lucro aderente all'Unione Nazionale delle Camere Minorili; è stata intitolata alla memoria del dott. Gian Paolo Meucci, costante riferimento per tutti i cultori del diritto minorile per le sue illuminate doti di giurista e di uomo.
- Costituita nella data dell'11.7.2001, dai soci fondatori Avv. Benedetta Rossi, Lucia Mininni, Anna Ricci, Sibilla Santoni ed Elena Zazzeri.
- L'associazione ha sede in Firenze presso lo studio del suo Presidente.

## **ART. 2**

### **FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

- L'Associazione si propone di:

- 1) promuovere lo studio e la formazione in diritto sostanziale e processuale minorile ed a tal fine l'Associazione si prefigge di organizzare incontri di studio con Magistrati e in particolare con quelli assegnati al settore minorile, Docenti universitari di diritto, psicologia, sociologia, psichiatria, pedagogia, ed altre figure professionali nonché con Enti ed istituzioni che si occupano delle problematiche relative agli argomenti di competenza, nell'ambito di un progetto multidisciplinare;
- 2) sviluppare la rappresentanza autonoma dei minori nei procedimenti civili in cui essi si trovino coinvolti, in ottemperanza ai principi della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dallo Stato il 27.5.1991, ed alle successive convenzioni internazionali, garantendo così agli stessi il rispetto dei diritti ivi esposti;

3) riqualificare la difesa di indagati e imputati minorenni, sia con riferimento ai difensori di fiducia che a quelli d'ufficio, favorendo una collaborazione costante con tutte le istituzioni che, nell'ambito di un intervento pluralistico di rete, possano contribuire, unitamente alla dovuta professionale difesa tecnica dei minori, comunque coinvolti in procedimenti penali, alla funzione educativa del procedimento minorile assicurando al deviante il più rapido reinserimento nella società;

4) monitorare le attività connesse al Tribunale per i Minorenni di Firenze ed alle sezioni specializzate delle varie sedi giudiziarie, ed ottimizzare i rapporti con tutte le istituzioni interessate al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti 2) e 3);

5) promuovere attività di collaborazione con le Procure presso i Tribunali Ordinari, facenti parte del distretto, nei procedimenti in cui i minori risultino essere persone offese dal reato, in maniera tale da ribadire e tutelare la specificità propria del minore, per tutelare la sua integrità psicofisica, sia in ambito familiare che processuale;

6) pubblicare gli atti dei convegni e degli incontri di studio realizzati o qualunque altro materiale scientifico nelle materie di interesse dell'Associazione.

### **ART. 3**

#### **DURATA**

- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Il periodo di attività è organizzato in coincidenza con l'anno solare.

### **ART. 4**

#### **ORGANI**

- Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Garanti

### **ART. 5**

## **ASSEMBLEA**

- L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari e Soci onorari.

Possono essere Soci ordinari gli Avvocati interessati al diritto minorile ed alle problematiche dell'età evolutiva e delle altre materie di cui al punto 1 dell'art. 2.

Possono essere soci onorari gli Avvocati che abbiano curato particolarmente lo studio del diritto minorile e che aderiscano agli obiettivi dell'Associazione. Possono essere nominati Presidente onorario e Soci onorari anche personalità esterne all'Avvocatura che abbiano specifiche competenze professionali e/o scientifiche in diritto minorile e problematiche dell'età evolutiva e delle altre materie di cui al punto 1 dell'art. 2.

Sono soci onorari di diritto i Soci fondatori, ancorché soci ordinari.

- All'Assemblea partecipano tutti i Soci ma hanno diritto di voto soltanto i Soci ordinari e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ad eccezione di quanto previsto per le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

È ammesso il voto per delega con il massimo di due per ogni delegato.

Non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

- È compito dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente, gli altri componenti del Comitato Direttivo, i componenti del Collegio dei Garanti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e in conformità del regolamento elettorale.
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria
- approvare l'ammontare della quota sociale su proposta del Consiglio Direttivo
- approvare i regolamenti interni dell'Associazione e le eventuali modifiche al presente Statuto

- deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle linee generali delle attività dell'Associazione
- deliberare su ogni altro punto indicato all'ordine del giorno e su quant'altro demandatogli per legge o dal presente Statuto
- deliberare sulle contestazioni dei soci sui provvedimenti di esclusione

- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione. L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria con le cadenze di cui all'art. 6 dello Statuto per l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Per l'elezione del Presidente è richiesta la partecipazione del 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto.

Si riunisce in via straordinaria per deliberare sulle contestazioni dei soci sui provvedimenti di esclusione in caso di mancanza del Collegio dei Garanti, e quando ne facciano richiesta, scritta e motivata indirizzata al Presidente/direttivo, almeno 1/3 dei componenti della stessa o, quando lo ritengano necessario tre componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà tenersi entro 50 giorni dalla richiesta ed essere convocata con un preavviso di almeno 10 giorni, per iscritto, via mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di metà dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente.

Il Presidente può delegare con atto scritto altro socio regolarmente iscritto alla medesima Camera Minorile.

Il Presidente dell'Assemblea, in assenza del segretario in carica, nomina tra i componenti dell'Assemblea stessa un segretario pro-tempore per la redazione del verbale, che lo sottoscriverà con due Soci.

## **ART. 6**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci: il Presidente e altri quattro soci eletti dall'assemblea ogni due anni. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione dopo le elezioni nomina al proprio interno il Vice presidente, il Segretario ed il tesoriere.

- Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti, ad eccezione del Presidente, sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni, di perdita della qualità di socio o di decesso di un componente allo stesso subentra per il restante periodo il primo dei non eletti. Esso è convocato dal Presidente, di sua iniziativa e/o su richiesta di un componente, ogniqualvolta la riunione si renda necessaria.

- Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione dei fini dell'Associazione, di cui agli articoli precedenti e, in particolare, si occupa di organizzare convegni ed incontri di studio, di curare i rapporti con i Magistrati, con gli Uffici ed i Servizi e le Istituzioni, con i singoli Consigli dell'Ordine del distretto e con le altre associazioni forensi.

- Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci e, nel caso in cui ritenga sussistere motivi di indegnità di un socio, ne dispone la cessazione.

- Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio, purché iscritte alla Camera Minorile.

- La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data della riunione ma, in casi di particolare urgenza, che richiedano una riunione immediata, il suddetto termine potrà essere ignorato, con l'accordo dei quattro quinti dei componenti il Consiglio. Viene altresì data comunicazione ai soci della convocazione e dell'Ordine del Giorno.

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola, i responsabili delle commissioni di studio e consultive di cui al comma 4 ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle

competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

## **ART. 7**

### **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

- Il Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e in caso di suo impedimento temporaneo, tale potere viene esercitato dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, da altro membro del Consiglio Direttivo stesso su nomina dei rispettivi componenti. Spetta al Presidente in particolare, d'intesa con il Vice Presidente e il Segretario, curare i rapporti con le altre associazioni forensi, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, la Magistratura, le altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione; in particolare convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, ne dirige i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relaziona all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

- Il Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere sono autorizzati ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione e ad effettuare le operazioni inerenti l'amministrazione dell'Associazione, congiuntamente e/o disgiuntamente, con approvazione preventiva, o, in caso di necessità, successiva, del Consiglio Direttivo.

- Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Comitato Direttivo o altre persone regolarmente iscritte alla Camera Minorile.

- Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, fatta salva la necessità di ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

## **ART. 8**

## **SEGRETARIO**

- Il Segretario assicura la funzionalità dell'attività dell'Associazione. In particolare, unitamente al Presidente e in conformità alle delibere del Comitato Direttivo, cura la comunicazione interna ed esterna e provvede al disbrigo della corrispondenza.
- Provvede sotto la propria responsabilità alla tenuta e aggiornamento del libro dei soci e alla raccolta e conservazione dei documenti dell'associazione.
- È responsabile della redazione e conservazione dei libri dei verbali del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

## **ART. 9**

### **TESORIERE**

- Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare autorizza gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

## **ART. 10**

### **BILANCI ED AMMINISTRAZIONE**

- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1 gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione devono essere redatti dal Tesoriere e pubblicati almeno venti giorni prima dell'Assemblea indetta per la loro approvazione.
- La pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione vengono pubblicati mediante invio per posta elettronica agli iscritti.

## **ART. 11**

### **COLLEGIO DEI GARANTI**

- La costituzione del presente organo è prevista al raggiungimento di un numero minimo di Soci ordinari pari a 50 unità.
- Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra gli iscritti alla Camera Minorile che non esercitano altre funzioni all'interno dell'Associazione. Il Collegio nella prima riunione, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.
- Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Presidente del Collegio dei Garanti riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Dirime le eventuali controversie tra i soci, giudicando ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
- Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di delibera avente ad oggetto la perdita della qualità di socio. Inoltre svolge funzione consultiva ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sentirne il parere.

## **ART. 12**

### **SOCI**

- Possono diventare soci ordinari dell'associazione gli avvocati e praticanti avvocati che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne condividono i metodi e principi informativi e accettano il presente Statuto.

La quota associativa è determinata dall'Assemblea.

Il Presidente onorario e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La domanda di ammissione, presentata da due soci, deve essere approvata con voto unanime dal Consiglio Direttivo che, per tale scopo, si riunisce e redige verbale della procedura di iscrizione.

- La qualità di socio e la rispettiva quota non sono trasmissibili.
- L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto all'associato di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di proporre al Consiglio Direttivo iniziative nell'ambito degli scopi statutari ovvero temi e questioni da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, di accedere ai verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di avere copia di tutti i documenti ufficiali dell'Associazione.
- Gli iscritti alla Camera Minorile godono dell'elettorato passivo e hanno diritto di partecipare all'Assemblea a norma del presente Statuto e del Regolamento Elettorale.
- L'adesione all'Associazione obbliga i soci a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie, rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.
- I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa al momento dell'iscrizione e annualmente entro il 15 febbraio nella misura stabilita dall'Assemblea.
- La cessazione della qualità di Socio avviene per dimissioni volontarie, per perdita della qualità di socio per indegnità, per decesso ed anche qualora il Socio non ottemperi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta al pagamento del dovuto. L'invito a verbale di assemblea di provvedere all'assolvimento delle quote scadute, vale come richiesta di pagamento.

Configurano ipotesi di indegnità, ai fini della esclusione:

- mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione
- condotte contrastanti con le finalità dell'Associazione ovvero che rechino pregiudizio all'immagine o al patrimonio nonché alla sua esistenza o alla sua attività.

La cessazione è deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento è ricorribile dal socio ai sensi dell'art. 5 o dell'art. 11 entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

- Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate.

- Ciascun socio può recedere comunicando le sue dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata.

## **ART. 13**

### **INCOMPATIBILITÀ**

- La carica di Presidente di Camera Minorile, quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei garanti sono incompatibili con:

- la carica di Presidente dell'UNCM, di componente del Consiglio Direttivo Nazionale e di componente del Collegio dei Garanti Nazionali
- la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense
- la carica di dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura
- la carica di dirigente di altre associazioni che si occupano di diritto di famiglia e minorile
- la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro e Sottosegretario

## **ART. 14**

### **PATRIMONIO SOCIALE**

- Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote degli associati, da versare ogni anno secondo le modalità stabilite ogni anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) dall'eventuale ricavo di iniziative associative di carattere culturale o editoriale;
- c) da eventuali contributi di liberalità da parte di soggetti pubblici o privati;
- d) da eventuali avanzi di esercizio.

- Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività

fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

- L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

## **ART. 15**

### **SEDE**

- L'associazione, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dal comitato direttivo, ha sede presso lo studio del presidente in carica.

## **ART. 16**

### **SCIoglimento**

- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea appositamente convocata, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. La stessa assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## **ART. 17**

### **MODIFICHE DELLO STATUTO**

- Le delibere dello statuto devono essere approvate con voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'assemblea su proposta del presidente e del comitato direttivo.

## **ART. 18**

### **NORME DI RINVIO**

- Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile sulle

associazioni non riconosciute (art. 36 e segg. c.c.).

Revisione approvata con il voto favorevole di 19 dei presenti dall'assemblea dei soci della Camera Minorile Distrettuale di Firenze Gian Paolo Meucci tenutasi in seconda convocazione in data 27/10/2011 presso la sede sociale in Firenze.

Il presente atto è stato redatto su 7 (sette) facciate di pagina dattiloscritte, numerate da 1 a 7 di cui la prima completamente scritta e il retro bianco, sottoscritto in calce e a margine di ogni foglio dal presidente dell'associazione avv. Elena Zazzeri e dal segretario avv. Carlotta Barbetti.